

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di gennaio

TRA

- Il **Comune di Sant'Arcangelo**, con sede in Sant'Arcangelo, Corso Vittorio Emanuele, s.n.c., cod. fisc. 82000110765, rappresentato dall'Ing. La Grotta Salvatore, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 57 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il **Comune di Carbone**, con sede in Carbone, Via Vittorio Veneto, 92/A cod. fisc.82000590768, rappresentato dal Commissario Straordinario, Dott. Nigro Francesco Salvatore, che agisce in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 14 del 31/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il **Comune di Castelsaraceno**, con sede in Castelsaraceno, Piazza Piano della Corte, n. 1, cod. fisc. 83000190765, rappresentato dall'Ing. Rosano Rocco, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 41 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il **Comune di Colobraro**, con sede in Colobraro, Largo Convento, n. 1, cod. fisc. 820001290772, rappresentato dal Avv. Andrea Bernardo, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 48 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile.

PREMESSO

- Che, con l'art. 30 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, è concesso ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi;
- Che, con l'art. 98, comma 3, D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, è attribuita la possibilità ai Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale nell'ambito della stessa Regione, trasmettendo copia degli atti relativi dell'avvenuta costituzione alla Prefettura di Potenza - Ufficio territoriale del Governo Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale Basilicata;
- Che l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- Che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- Che le Amministrazioni Comunali di Sant'Arcangelo (Provincia di Potenza) di classe III, di Carbone (Provincia di Potenza) di classe IV, di Castelsaraceno (Provincia di Potenza) di classe IV, di Colobraro (Provincia di Matera) di classe IV, intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 di stipulare una convenzione per l'ufficio di segreteria, allo scopo di avvalersi di un Segretario per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno lavorativo richiesto per dei Comuni con le suddette caratteristiche;
- Che con deliberazione consiliare del Comune di Sant'Arcangelo (PZ) n. 57 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;
- Che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Carbone (PZ) n. 14 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;
- Che con deliberazione consiliare del Comune di Castelsaraceno (PZ) n. 41 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;

- Che con deliberazione consiliare del Comune di Colobraro (MT) n. 48 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Oggetto e finalità

I Comuni di Sant'Arcangelo (Provincia di Potenza) di classe III, di Carbone (Provincia di Potenza) di classe IV, di Castelsaraceno (Provincia di Potenza) di classe IV, di Colobraro (Provincia di Matera) di classe IV, stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Oggetto dell'Ufficio convenzionato di Segreteria Comunale è l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni così come previsti dall'art. 97, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Finalità principale è il raggiungimento dell'obiettivo di economicità senza per questo compromettere e diminuire l'efficacia e l'efficienza dell'attività oggetto di convenzione.

Art. 2

Comune capo-convenzione

Il Comune di Sant'Arcangelo è individuato quale Comune capo - convenzione.

Art. 3

Nomina e revoca del segretario

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione di Sant'Arcangelo, previo accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Tutte le decisioni inerenti posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000.

In prima applicazione il titolare della segreteria comunale del Comune di Carbone assume previa accettazione, la titolarità della segreteria convenzionata costituita per effetto del presente atto.

Art. 4

Articolazione della prestazione lavorativa del segretario comunale

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti, alla complessità delle problematiche degli stessi e all'impegno finanziario dei singoli Comuni nella partecipazione alla spesa complessiva.

Il servizio sarà assicurato dal Segretario Comunale presso i Comuni così come segue:

- per complessive n. **15** ore settimanali presso il Comune di Sant'Arcangelo
- per complessive n. **5** ore settimanali presso il Comune di Carbone
- per complessive n. **10** ore settimanali presso il Comune di Castelsaraceno
- per complessive n. **6** ore settimanali presso il Comune di Colobraro

in giorni e con modalità definite nei singoli Comuni in relazione alle singole esigenze.

Art. 5

Classe della convenzione di segreteria

L'Ufficio convenzionato di Segreteria Comunale tra i Comuni di Sant'Arcangelo, di Carbone, di Castelsaraceno e di Colobrarò, è classificabile di III classe ai sensi della tabella all. "A" al D.P.R. n. 749/72, applicando il DM Interno del 21.10.2020, essendo la popolazione complessiva dei Comuni quantificata in n. 9.199 abitanti, così come dalle certificazioni dei rispettivi Comuni in atti al 31.12.2019, così dettagliati:

- Comune di Sant'Arcangelo: n. 6.218;
- Comune di Carbone: n. 566;
- Comune di Castelsaraceno: n. 1.269;
- Comune di Colobrarò: n. 1.146.

Art. 6

Trattamento economico del segretario comunale

Il trattamento economico spettante al Segretario Comunale è quello stabilito dagli artt. 105 e segg. del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 17.12.2020.

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e successivi Contratti per i periodi di riferimento.

Art. 7

Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire agli altri Comuni tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

Art. 8

Durata e cause di scioglimento

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di assunzione in servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco del Comune di Sant'Arcangelo.

Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, così come esistente.

La presente convenzione è a tempo indeterminato.

La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:

- a) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- b) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione medesima.

La parti danno altresì atto che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di scioglimento il Segretario Comunale conserva la titolarità della sede presso l'ente capofila della convenzione.

Le convenzioni per l'ufficio di Segretario sono comunicate, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'albo dei segretari comunali e provinciali, per la presa d'atto da parte della sezione regionale, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del Segretario individuato.

Ai sensi del comma 3, sono altresì comunicate le modifiche alle convenzioni, per la presa d'atto finalizzata all'eventuale nuova classificazione della sede e alla conferma dell'assegnazione del segretario titolare.

La presa d'atto è rigettata, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se, a seguito di un incremento del numero degli enti partecipanti alla convenzione, il Segretario titolare non dovesse risultare più in possesso dei requisiti previsti per la titolarità della sede convenzionata di nuova classificazione.

Art. 9

Rapporti economici

I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune, come definite al precedente art. 4. Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali.

Il Comune capo-convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al Segretario, mentre gli altri Comuni convenzionati provvedono a versare la parte di spesa a proprio carico entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo-convenzione con cadenza trimestrale.

In merito ai costi, le parti prendo atto che ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 28 giugno 2019, n. 58, ciascun Comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il Comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

Saranno liquidati direttamente da ciascun Comune i compensi spettanti al Segretario Comunale per diritti di segreteria, per retribuzione di risultato, per eventuali indennità aggiuntive, il rimborso delle spese di viaggio e altri compensi previsti dalle disposizioni vigenti per prestazioni rese esclusivamente all'interno di un Ente.

Resta comunque a carico dei Comuni convenzionati l'onere di far pervenire al Comune di Sant'Arcangelo notizia della liquidazione di cui al precedente comma anche per verificare che non venga superato il limite massimo dei diritti di segreteria da corrispondere e per consentire il rilascio di un unico modello CUD, comprendente tutti i compensi corrisposti al Segretario da parte dei Comuni.

Non essendo collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico, viene autorizzato l'uso dell'automezzo proprio per l'accesso ai Comuni convenzionati di Sant'Arcangelo, di Carbone, di Castelsaraceno e di Colobrarò, per un'economia di spesa e per maggiore efficienza ed efficacia del servizio, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni Comunali.

Il rimborso delle spese di viaggio al Segretario Comunale, necessarie per accedere alle sedi di servizio di Carbone, di Castelsaraceno e di Colobrarò, saranno a carico di ciascuno dei Comuni non Capo Convenzione e verranno da questi direttamente liquidate sulla base di specifica richiesta del Segretario Comunale, documentata anche a mezzo dichiarazione sostitutiva, da quantificare secondo le vigenti disposizioni, ossia attualmente in ragione di 1/5 della benzina verde per ogni KM percorso per l'uso dell'automezzo personale (Decreto Presidente Unità di Missione n. 25402 del 17.05.2011).

Il rimborso delle spese di viaggio al Segretario Comunale per recarsi ai Comuni non capo-convenzione sarà calcolato con il criterio della minore distanza tra il Comune di residenza ed il Comune non capo-convenzione e tra questo ed il Comune capo-convenzione. Gli oneri sono a carico dell'ente nell'interesse del quale è effettuato l'accesso. Qualora nella stessa giornata il Segretario Comunale si rechi in entrambi i Comuni non capo-convenzione le spese saranno divise al 50% tra questi.

Non sarà conteggiato il viaggio di ritorno dai Comuni convenzionati di Carbone, di Castelsaraceno e di Colobrarò, qualora il Segretario Comunale, al termine della giornata lavorativa, rientri nella sede della propria residenza.

Art. 10

Amministrazione del Segretario Comunale

La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionata viene fissata nel Comune di Sant'Arcangelo.

E' individuato nel Comune di Sant'Arcangelo l'Ente tenuto ad intrattenere i rapporti con la Prefettura di Potenza - Ufficio territoriale del Governo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale Basilicata e ad effettuare il trattamento del fascicolo personale, di stato giuridico e di carriera del Segretario Comunale, in ossequio al disposto normativo delle leggi vigenti in materia e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché delle disposizioni impartite dalla Prefettura di Potenza - Ufficio territoriale del Governo Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale Basilicata.

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo-convenzione e regolamentata secondo le disposizioni dell'Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali.

Il Comune di Sant'Arcangelo fornisce ai Comuni convenzionati tutte le notizie inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario, anche in relazione al trattamento economico disposto dal C.C.N.L.

Art. 11

Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Art. 12

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco del Comune di Sant'Arcangelo Ing. Salvatore La Grotta

Il Commissario Straordinario del Comune di Carbone Dott. Francesco Salvatore Nigro

Il Sindaco del Comune di Castelsaraceno Ing. Rocco Rosano

Il Sindaco del Comune di Colobrarò Avv. Andrea Bernardo